



Consiglio regionale

Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione.

CAPO I

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) per il mantenimento di partecipazioni in società pubbliche e ai fini del processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle società in house, disciplina con la presente legge:
 - a) gli aspetti generali inerenti la definizione degli indirizzi strategici, la razionalizzazione dei costi nonché l'individuazione di criteri per l'esercizio del controllo analogo per le proprie società in house;
 - b) le modifiche necessarie alla conclusione del processo di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A..
2. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge in materia di partecipazioni pubbliche della Regione resta ferma la disciplina generale contenuta nel d.lgs. 175/2016.

Art. 2

(Indirizzi strategici per le società *in house*)

1. In sede di approvazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e in coerenza con il medesimo periodo di programmazione, la Regione definisce, nel quadro dei contenuti previsti dall'allegato 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli indirizzi strategici per le attività delle proprie società in house tenendo conto dei generali principi di equilibrio di bilancio e dell'esigenza di una maggiore e costante razionalizzazione dei costi.
2. Nell'ambito del quadro finanziario delle risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria contenuto nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) sono individuate, fra l'altro, le risorse finanziarie necessarie alle attività delle società in house della Regione.
3. Gli indirizzi strategici per le società in house di cui al comma 1 sono aggiornati in occasione dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFR.

4. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente per ognuna delle proprie società in house, mediante gli strumenti definiti per il controllo analogo, esercita la vigilanza sull'attuazione degli indirizzi strategici di cui al comma 1, nonché il controllo sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 2.

Art. 3

(Controllo analogo congiunto sulle società in house)

1. La Regione esercita il controllo analogo sulle proprie società *in house*, anche in forma congiunta con altre Amministrazioni Pubbliche nel rispetto dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016.

Art. 4

(Autorizzazione alla fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A.)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, con la presente legge è autorizzata la fusione per incorporazione della società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2504 del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, la società Fi.R.A. S.p.A. subentra alla società incorporata Abruzzo Sviluppo S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali anteriori alla fusione.
3. Per effetto della fusione, al personale di Abruzzo Sviluppo S.p.A. che transita alle dipendenze Fi.R.A. S.p.A. si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano, per quanto applicabili, le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria per il 1990)).

Art. 5

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 87/87)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese) è aggiunto il seguente:
"2-bis. Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale, possono assumere la qualità di soci della società in house Fi.R.A. S.p.A. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio della Regione, nonché le associazioni tra enti pubblici anche in forma consortile."

Art. 6

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 87/87)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 87/87 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La Regione, nell'ambito delle finalità perseguibili dalle proprie società partecipate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) del d.lgs. 175/2016, previa sottoscrizione di apposita convenzione e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamento in *house providing*, con

particolare riferimento all'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvale della Fi.R.A. S.p.A. per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti nell'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) mediante gli affidamenti diretti consentiti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016, nonché delle attività in materia di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione delle Risorse Umane."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 87/87 è aggiunto il seguente:

"4-bis Nell'ambito delle attività svolte dalla società in house Fi.R.A. S.p.A a favore della Regione per l'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la concessione di aiuti di Stato al sistema regionale delle imprese sotto forma di strumenti finanziari e/o fondi rotativi, le quote di risorse già destinate dai predetti Programmi a tali strumenti finanziari e non più soggette al vincolo stabilito dai rispettivi Programmi permangono nella disponibilità della medesima società *in house*, per la riprogrammazione a cura del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, per interventi a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato."

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 87/87)

1. L'articolo 6 della l.r. 87/87 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Organi di amministrazione e controllo delle società e modalità organizzative e di funzionamento)

1. La società è amministrata secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016. Per le modalità di nomina, di revoca, nonché per la durata dell'incarico dell'organo di amministrazione si rinvia alle disposizioni sulle società contenute nel codice civile.
2. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione, individuati tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.
3. I compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia.
4. Lo Statuto disciplina le modalità organizzative e di funzionamento della società nel rispetto delle norme sulle società contenute nel codice civile e delle norme generali di diritto privato per tutto quanto non derogato dal d.lgs. 175/2016."

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

1. Ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, tutti i riferimenti alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. contenuti in tutte le leggi e regolamenti regionali e negli atti vigenti si

intendono riferiti alla società Fi.R.A. S.p.A., a partire dalla data indicata nell'atto di fusione.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 59 (Gestione in house providing della Fi.R.A. S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della Fi.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese)), le parole "in qualità di socio unico della Fi.R.A. S.p.A.," sono soppresse.
2. L'articolo 4 della l.r. 87/87 è abrogato.
3. L'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale) è abrogato.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Il presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, non essendo state applicate al progetto di fusione predisposto le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile, che prevedono la definizione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale congruaggio in danaro e la definizione delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

CAPO II

Art. 11
(Disposizioni per il rafforzamento delle funzioni della Fi.R.A. S.p.A.)

1. All'esito del completamento del processo di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A., la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, al fine di non disperdere il patrimonio funzionale e professionale detenuto dall'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, ritenuto di importanza strategica per il miglioramento della capacità formativa e progettuale della Regione, assorbe, ad integrazione e rafforzamento della propria offerta di servizi, le funzioni statutarie originariamente attribuite all'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, in stato di liquidazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta ogni atto necessario ad assicurare l'adeguamento dello statuto di Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale all'assunzione delle nuove funzioni ed apporta le eventuali modifiche ed integrazioni al relativo contratto di servizio.
3. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1.
4. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale è autorizzata ad incrementare la dotazione organica vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare ai sensi del comma 7, attraverso il reclutamento di personale qualificato idoneo a svolgere le funzioni aggiuntive di cui al comma 1.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. 175/2016, la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, nell'ambito delle procedure di selezione volte al reclutamento del personale di cui al comma 4, valorizza l'esperienza professionale maturata nel settore della formazione.
6. Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale provvede all'integrazione della dotazione organica e all'attivazione delle procedure di selezione di cui al comma 4 al termine del processo di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. ed entro sessanta giorni dalla conclusione degli adeguamenti statutari e contrattuali di cui al comma 2.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificabili in euro 240.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa dello stato di previsione del bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2022, 2023 e 2024:
 - a) in aumento per euro 240.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, servizi per la formazione", Titolo 1, Missione 15, Programma 02, in termini di competenza e cassa per l'anno 2022 e di sola competenza per gli anni 2023 e 2024;
 - b) in diminuzione per euro 240.000,00, Titolo 1, Missione 20, Programma 03, in termini di competenza e cassa per l'anno 2022 e di sola competenza per gli anni 2023 e 2024.
8. Per le annualità successive al 2024 si provvede attraverso la legge di bilancio.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/3 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE